



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

Via delle Palme, 13 04011 Aprilia (LT)

☎ 0692704059 – 3428274528 - C.M. LTIC82200N - C.F. 80008190599 - C.U. UFH0UP

Codice IPA: istsc_ltic82200n Sito web: www.icgiovannipascoli.edu.it –

✉ Email: ltic82200n@istruzione.it – ✉ PEC:

ltic82200n@pec.istruzione.it Plesso "Montarelli" Via S. Di

Giacomo ☎ /fax 0695275341 – 0692703974 Plesso

"Pirandello" Via Lazio ☎ /0692704397

Coordinate bancarie presso la Banca d'Italia (T.U. - solo per altre PA) : IT 53 U 01000

03245 341300312626 C.C. B. BPER IT 22 G 05387 73920 000000004686

Circolare n. 218

Aprilia, 19 febbraio 2025

Ai Docenti dell'Istituto

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: Informativa assenze alunni- Decreto Caivano- Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 - e obbligo scolastico.

Si comunica che la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 - "Decreto Caivano" - "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Motivi che giustificano le assenze

L'Istituto ha previsto le seguenti deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o altre federazioni riconosciute a livello nazionale;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- disposizioni dell'autorità giudiziaria;
- altre motivazioni di disagio personale, valutate gravi dal consiglio di classe.

Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni;

L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Mancato adempimento

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonito dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non lo riconduca entro una settimana dall'ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

I genitori sono invitati, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e tempestivamente giustificare. I coordinatori di classe controlleranno puntualmente le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, daranno comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà a procedere come da legge.

Sarà nostra premura tenervi informati nel caso arrivassero nuovi aggiornamenti o approfondimenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. **Ciro Scognamiglio**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.lg. 39/93)